



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n. *842*

Adottata dal Direttore Generale in data **11 GIU. 2012**

Oggetto: Stipula Convenzione con l'Istituto "Benvenuto Cellini" di Cagliari - per la formazione di Operatori Socio Sanitari.

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali il quale,

- PREMESSO** che l'Istituto "Benvenuto Cellini" di Cagliari, intende attivare dei percorsi formativi nel settore dei Servizi Socio Sanitari, che il corso di studi previsto per detta formazione, accanto ad una preparazione di tipo teorico culturale, prevede un periodo di attività pratica sotto forma di tirocinio formativo da effettuarsi dopo lo studio della parte teorica; che l'Istituto "Benvenuto Cellini" di Cagliari è interessato a servirsi della struttura della ASL 7 di Carbonia per consentire lo svolgimento del tirocinio necessario per i corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'attestato di qualifica per Operatore Socio Sanitario; che le competenze acquisite verranno riconosciute e certificate attraverso il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze (SFRC) in vigore presso la Regione Emilia Romagna;
- PRESO ATTO** che con nota prot.n.25731del 17.11.2011, l'Istituto "Benvenuto Cellini" di Cagliari rappresentato dal Legale Rappresentante Prof. Aldo Langione, richiede la collaborazione di questa Azienda finalizzata al supporto per l'attività di tirocinio rivolta ai propri studenti iscritti presso la propria sede;
- ACCERTATO** ai sensi dell'art.5 della su citata convenzione, che l'Istituto " Benvenuto Cellini" di Cagliari assumerà a proprio carico, l'onere di apposita polizza assicurativa che coprirà gli studenti contro gli infortuni e R.C.T che si dovessero verificare nell'espletamento del tirocinio;
- VISTO** lo schema di convenzione proposto dall'Istituto " Benvenuto Cellini" di Cagliari, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- PRESO ATTO** che in conformità alle disposizioni citate nel precedente paragrafo, vengono confermati gli impegni ad assolvere detti adempimenti;
- RITENUTO** di accogliere la richiesta dell'Istituto, provvedendo alla stipula di formale atto di convenzione;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali;


SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di sottoscrivere la convenzione proposta dall'Istituto " Benvenuto Cellini" di Cagliari per l'attività di tirocinio per la specializzazione dei propri studenti iscritti al corso per Operatori Socio Sanitari;
- di approvare l'allegato schema di convenzione;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri economici a carico dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Maurizio Calamida)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Claudio Ferri)



IL DIRETTORE SANITARIO


(Dott. Franco Trincas)



Il Resp.le AAGG



AAGG



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 842 del 11 GIU. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7


a partire dal 12 GIU. 2012 al 26 GIU. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali





destinatari:
Servizio affari generali



17 NOV. 2011

25731

ISTITUTO "BENVENUTO CELLINI"

Prot. n. 1804

Cagliari, 12-11-2011

Spett.le ASL N.7 PROVINCIA CARBONIA -IGLESIAS

Alla c.a. del Direttore Generale Maurizio Calamiida

Via DALMAZIA S.N 09013 CARBONIA

Oggetto: Tirocini corsi O.S.S.

L'Istituto "Benvenuto Cellini" intende organizzare dei percorsi formativi finalizzati al rilascio dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario.

Le competenze acquisite verranno riconosciute e certificate attraverso il Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) in vigore presso la Regione Emilia Romagna.

Tali percorsi prevedono lo svolgimento di un periodo di tirocinio presso strutture sanitarie ospedaliere o, in alternativa, strutture socio assistenziali e sociosanitarie.

A tal proposito, con la presente, si richiede la Vs. disponibilità ad accogliere per un periodo di stage, di cui successivamente si stabiliranno tempi e modalità, gli allievi partecipanti a tali percorsi.

In attesa di riscontro, siamo a disposizione per eventuali integrazioni e chiarimenti.

Distinti saluti.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Prof. Aldo Langione)



*D. n. 1804
- 30
- causare
modalità -*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Prot. am. n° 29 / 09-12-2011

Direzione Generale

Prot. PG/2011/26781

Carbonia, 01/12/11

Al Rappresentante Legale
dell'Istituto "Benvenuto Cellini"
Via Generale Cantore n° 62
09134 CAGLIARI

Oggetto: Risposta Vs. nota prot. 1804 del 12/11/2011 "Tirocini Corsi OSS"

Facendo riferimento alla nota descritta in oggetto si comunica la disponibilità di questa Direzione ad accogliere, per il periodo di stage di che trattasi, gli allievi tirocinanti che intendono conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario.

Per quanto sopra si rimane comunque in attesa di conoscere tempi e modalità di svolgimento dello stage da definire con il Direttore del Servizio Professioni Sanitarie, Dr. Antonello Cuccuru che organizzerà i percorsi compatibilmente con le esigenze delle strutture sanitarie interessate.

In attesa si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'ISTITUTO BENVENUTO CELLINI Agenzia formativa accreditata R.A.S. n. 00298 con sede a Cagliari, 09134 – Via Generale Cantore,62, codice fiscale 03178090928, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", legalmente rappresentata dal responsabile legale Prof. Aldo Langione nato a Napoli (NA) in data 13/07/1948;

E

La ASL 7 con sede legale in Carbonia via Dalmazia, 83 Codice Fiscale n° 02261310920 d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", legalmente rappresentata dal Dott. Maurizio Calamida nato a Cagliari il 10/08/1953,

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell' ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante è disponibile ad accogliere presso le sue strutture studenti/associati/operatori del settore dell'ISTITUTO BENVENUTO CELLINI in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 attuativo dell'art 18 della legge n. 196 del 1997 e tenuto conto del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148. Il soggetto ospitante si impegna inoltre a rispettare la proporzione numerica lavoratori assunti a tempo indeterminato/ tirocinanti ai sensi dell'art 1 comma 3 del D.M. 25/03/1998 n. 142.

Art. 2

La scelta dei tirocinanti deve avvenire secondo criteri di trasparenza, merito e pubblicità. A tal fine l'ISTITUTO si impegna a rendere pubblica la presente iniziativa in appositi spazi riservati nelle bacheche e sul sito internet.

Art. 3

A) Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

B) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

C) Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base al presente accordo viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- Il nominativo del tutor designato dal progetto promotore;
- Il nominativo del responsabile aziendale
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi dell'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e, della responsabilità civile verso terzi.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante
- Rispettare le norme in materia d'igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall'Università, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Art. 5

A) Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail (posizione assicurativa n. 20968980/7), e responsabilità civile verso terzi. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore.

B) Il soggetto promotore si impegna ad informare l'assicurazione e l'Inail competente per il territorio circa la durata e le modalità di attuazione dello stage e a inviare comunicazione alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, agli organi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 6

L'azienda o ente ospitante si impegna a:

- Garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
- Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro
- Consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale;
- Garantire allo stagista la possibilità di concludere il periodo di tirocinio anche in caso di disdetta anticipata e/o conclusione della presente convenzione per scadenza termini;
- Informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa capitare al tirocinante.

Art.7

Il presente accordo decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto entro tre mesi dalla scadenza. Ai sensi di legge il presente atto, vertendo in materia di formazione professionale, è esente da bollo.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data.....

ISTITUTO BENVENUTO CELLINI
Il Legale Rappresentante
Prof. Aldo Langione

ASL 7 Carbonia
Il Legale Rappresentante
(dr. Maurizio Calamida)